

ASPETTI RELATIVI AL QUADRO GIURIDICO DEL REGOLAMENTO SUL LEGNO IN VISTA DELL'ELABORAZIONE DI ORIENTAMENTI

INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati¹ (il regolamento UE sul legno), consente alla Commissione di adottare misure non legislative finalizzate a un'applicazione uniforme dello stesso regolamento. La Commissione ha adottato un regolamento delegato in cui stabilisce requisiti dettagliati e una procedura di riconoscimento e revoca del riconoscimento ad organismi di controllo² e un regolamento di esecuzione in cui stabilisce disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli che le autorità competenti degli Stati membri eseguono sugli organismi di controllo³.

Dalle consultazioni con le parti interessate, con gli esperti degli Stati membri e con i membri del comitato FLEGT è emersa l'esigenza comune di dare maggiore chiarezza a determinati aspetti del regolamento UE sul legno. Si è convenuto sulla necessità di elaborare un documento di orientamento in cui trattare aspetti legati al regolamento UE sul legno e agli atti non legislativi correlati. Il documento è stato discusso ed elaborato con il sostegno del comitato FLEGT.

Il documento di orientamento non sarà giuridicamente vincolante ed è finalizzato esclusivamente a illustrare determinati aspetti del regolamento UE sul legno e dei due atti non legislativi della Commissione. Esso non sostituisce, integra o modifica alcuna disposizione del regolamento (UE) n. 995/2010, del regolamento (UE) n. 363/2012 della Commissione e del regolamento (UE) n. 607/2012 della Commissione, che costituiscono la base giuridica di riferimento. Gli aspetti trattati nel documento di orientamento non vanno considerati individualmente, ma in un'ottica congiunta con la legislazione e pertanto non in quanto riferimento a se stante.

Siamo tuttavia dell'opinione che il documento di orientamento sarà un testo di riferimento per tutti coloro che dovranno conformarsi alle disposizioni del regolamento in oggetto, poiché fornisce chiarimenti importanti su aspetti particolarmente complessi del testo legislativo. Il documento di orientamento guiderà inoltre le autorità nazionali competenti e gli organismi preposti all'esecuzione nel processo di attuazione ed esecuzione di questo pacchetto legislativo.

Nel corso del processo di consultazione per l'elaborazione dei due atti non legislativi della Commissione e nel quadro di numerosi incontri bilaterali con le parti interessate sono stati individuati diversi aspetti da trattare nel quadro di un documento di orientamento. Una volta maturate le prime esperienze nell'applicazione del regolamento sul legno, se necessario si potrà ampliare ulteriormente l'elenco degli argomenti integrando tali aspetti nel documento.

¹ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

² GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12.

³ GU L 177 del 7.7.12, pag. 16.

1. La definizione di “commercializzazione”

Legislazione pertinente:

Regolamento UE sul legno

Articolo 2 - Definizioni

[...]

b) “commercializzazione”, la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (3). Non costituisce “commercializzazione” la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno;

[...]

La definizione specifica chiaramente che la commercializzazione va fatta:

- **sul mercato interno** – il legno deve essere pertanto fisicamente presente nell’UE; il legno proveniente dal suddetto territorio o importatovi e sdoganato ai fini della libera circolazione come prodotto non acquisisce lo *status* di merce dell’Unione europea finché non entra nel territorio dell’unione doganale. Le merci soggette a procedure doganali specifiche (ad es. importazione temporanea, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale, depositi doganali, zone franche), così come le merci in transito e le riesportazioni non sono considerate immesse sul mercato interno.
- **prima immissione** – non saranno coperti né i prodotti derivati dal legno già immessi sul mercato dell’UE, né i prodotti a loro volta da essi derivati e già immessi sul mercato; Il concetto di rendere disponibile un prodotto per la prima volta riguarda inoltre ogni singolo prodotto immesso sul mercato dopo la data di applicazione del regolamento UE sul legno (3 marzo 2013) e non il lancio di un nuovo prodotto o di una linea di produzione. Infine, la commercializzazione si riferisce a ogni singolo prodotto e non a un tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che sia stato prodotto in una singola unità o in serie.

- **nell'ambito di un'attività commerciale** – pertanto il regolamento non impone requisiti ai consumatori non commerciali.

Tutti gli elementi succitati devono essere presenti simultaneamente. La “commercializzazione” dovrebbe pertanto configurarsi quando un operatore rende disponibile per la prima volta sul mercato dell'UE legno o prodotti da esso derivati ai fini della distribuzione o dell'uso nell'ambito della sua attività commerciale.

Le disposizioni del regolamento relative agli “operatori” si applicano pertanto a:

- società o soggetti individuali che prelevano legno all'interno dell'UE ai fini del trattamento o della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali;
- società o soggetti individuali che importano legno o prodotti da esso derivati all'interno dell'UE ai fini del trattamento o della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali;
- società o soggetti individuali che prelevano legno all'interno dell'UE o importano legno o prodotti da esso derivati dell'UE per un uso esclusivo nel quadro della propria attività.

Secondo questa interpretazione una società che preleva legno all'interno dell'UE o che importa all'interno dell'UE legno o prodotti da esso derivati per un uso esclusivo nel quadro della propria organizzazione è tenuta ad applicare un sistema di dovuta diligenza. In base a questa interpretazione non è necessario che il legno sia venduto o consegnato fisicamente a un determinato soggetto. Il legno rientra nell'ambito di applicazione del regolamento nel momento in cui un fornitore lo mette a disposizione ai fini della distribuzione o dell'uso nell'UE⁴.

La posizione che nel regolamento è assunta dagli “agenti”, che agiscono come intermediari reperendo prodotti per conto di terzi e non meramente come spedizionieri, dovrà essere stabilita facendo riferimento alle singole fattispecie e agli accordi contrattuali applicabili. Un “agente” che acquista e importa legno nell'UE per soddisfare ordini antecedenti di acquirenti sarà un “operatore” a pieno titolo, contrariamente a un agente in senso stretto che agisce solamente su incarico di un'altra parte e non acquisisce in nessun momento l'effettiva proprietà del prodotto stesso.

Per il legno proveniente da paesi extra- UE:

- se una società con sede nell'UE acquista legno o prodotti da esso derivati in un paese terzo e li importa nell'UE, la società con sede nell'UE diventa un operatore nel momento in cui il legno o il prodotto da esso derivato entra nell'UE;
- se una società con sede nell'UE acquista legno o prodotti da esso derivati in un paese terzo e incarica un agente di importarli nell'UE, la società con sede nell'UE diventa un operatore nel momento in cui il legno o il prodotto da esso derivato entra nell'UE;
- se una società con sede nell'UE acquista legno o prodotti da esso derivati in un paese terzo da un

⁴ Questa interpretazione corrisponde a grandi linee con l'approccio adottato nella Guida all'attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale (*Blue guide*), consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_it.pdf. Tuttavia la definizione data nel regolamento UE sul legno non è identica a quella usata nelle direttive sul mercato unico.

fornitore che non ha sede nell'UE e che li importa nell'Unione, la società con sede nell'UE diventa un operatore nel momento in cui il legno entra nell'UE (anche se la proprietà non è formalmente trasferita finché il legno non è consegnato alla società con sede nell'UE);

- se una società che non ha sede nell'UE importa legno o prodotti da esso derivati nell'UE ottiene l'immissione in libera pratica e in seguito cerca un acquirente, la società che non ha sede nell'UE diventa un operatore nel momento in cui rende disponibile il legno o i prodotti da esso derivati sul mercato dell'UE;
- se una società che non ha sede nell'UE vende legno o prodotti da esso derivati provenienti da un paese terzo direttamente a utilizzatori finali non commerciali nell'UE, la società che non ha sede nell'UE diventa un operatore nel momento in cui il legno o i prodotti da esso derivati entrano nell'UE.

Tutti gli operatori, sia all'interno, sia all'esterno dell'UE, devono rispettare il divieto di commercializzare legno di provenienza illegale e attenersi all'obbligo di esercitare la dovuta diligenza.

Nell'allegato 1 sono riportati alcuni scenari che evidenziano i risvolti pratici dell'interpretazione del concetto di commercializzazione.

Il regolamento UE sul legno non ha effetto retroattivo. Pertanto il divieto non si applicherà al legno e ai prodotti da esso derivati commercializzati prima del 3 marzo 2013, data a partire da cui si applica il regolamento. Tuttavia gli operatori dovranno dimostrare, in caso di controlli delle autorità competenti, di avere istituito un sistema di dovuta diligenza operativo a partire dal 3 marzo 2013. Per questo motivo è importante che gli operatori siano in grado di identificare le informazioni relative all'approvvigionamento prima e dopo questa data. Anche l'obbligo di tracciabilità per i commercianti si applica a partire da tale data.

2. Definizione di rischio trascurabile

Legislazione pertinente:

Regolamento UE sul legno

Articolo 6

Sistemi di dovuta diligenza

[...]

c) tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.

L'applicazione della dovuta diligenza impone all'operatore di reperire informazioni sul legno e sui prodotti da esso derivati nonché sui fornitori al fine di effettuare una valutazione del rischio completa. Le informazioni necessarie ai fini della valutazione e indicate all'articolo 6 possono essere suddivise in due categorie:

- articolo 6, paragrafo 1, lettera a) – informazioni specifiche sul legno o il prodotto da esso derivato: descrizione, paese di produzione (e, se del caso, la regione subnazionale e la concessione), il fornitore e il commerciante, nonché la documentazione che attesti la conformità con la legislazione applicabile;
- articolo 6, paragrafo 1, lettera b) – informazioni generali che contestualizzino la valutazione delle informazioni specifiche sul prodotto e relative alla prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi e alla prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e alla complessità della catena di approvvigionamento.

Mentre le informazioni generali forniscono agli operatori un quadro della situazione per la valutazione del livello di rischio, le informazioni specifiche sul prodotto sono necessarie per determinare il rischio legato allo stesso prodotto derivato dal legno. In altre parole, se le informazioni di carattere generale indicano potenziali rischi, si dovrà prestare particolare attenzione nel reperire le informazioni specifiche sul prodotto. Se il prodotto è derivato da diverse fonti di legno sarà necessario valutare il rischio per ogni singola componente o specie.

Il livello di rischio potrà essere valutato solo caso per caso in quanto dipende da una serie di fattori. Benché non ci sia un unico sistema accreditato per la valutazione del rischio, in generale l'operatore dovrà considerare i seguenti quesiti:

- **Dove è stato prelevato il legno?**

È riscontrabile una prevalenza di disboscamento illegale correlata al paese o alla sub-regione di produzione o alla concessione del legno? La specie di albero in oggetto è particolarmente esposta al rischio di disboscamento illegale? Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il Consiglio dell'Unione europea hanno imposto sanzioni relative alle importazioni o esportazioni di legno?

- **La governance desta preoccupazioni?**

Un livello di *governance* inadeguato rischia di compromettere l'affidabilità di determinati documenti da cui si evince la conformità con la legislazione applicabile. Pertanto è opportuno considerare il livello di corruzione, gli indicatori del rischio d'impresa o altri indicatori relativi alla *governance*.

- **Il fornitore ha trasmesso tutti i documenti che attestano la conformità con la legislazione applicabile? I dati sono verificabili?**

Se tutti i documenti pertinenti sono già disponibili, c'è una maggiore probabilità che la catena di approvvigionamento sia già stata creata. Dovrebbe esserci una convinzione legittima dell'autenticità e dell'attendibilità dei documenti.

- **Ci sono elementi che indicano il coinvolgimento di una qualsiasi delle società della catena di approvvigionamento in pratiche legate al disboscamento illegale?**

C'è un rischio importante che il legno acquistato da una società coinvolta in pratiche correlate al disboscamento illegale sia a sua volta di provenienza illegale.

- **La catena di approvvigionamento è complessa?⁵**

Più è complessa la catena di approvvigionamento, più sarà difficile rintracciare le origini del legno risalendo alla sua fonte. Qualsiasi lacuna informativa che si viene a creare nell'arco della catena di approvvigionamento può aumentare il rischio che entri in circolo legno di provenienza illegale.

In tema di approvvigionamento i rischi sono da considerare trascurabili se in seguito a una valutazione completa delle informazioni specifiche sul prodotto e delle informazioni generali non si rileva nessun aspetto problematico.

L'elenco dei criteri relativi alla valutazione del rischio non è esaustivo. Gli operatori possono applicare ulteriori criteri ritenuti utili per determinare la probabilità che il legno contenuto in un prodotto provenga da un disboscamento illegale o per dimostrare una provenienza legale.

⁵ Per chiarimenti in merito alla "complessità della catena di approvvigionamento" si rimanda alla sezione 3.

3. Chiarimento di “complessità della catena di approvvigionamento”

Legislazione pertinente:

Regolamento UE sul legno

Articolo 6

Sistemi di dovuta diligenza

[...]

b) procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

[...]

- la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;

[...]

La complessità della catena di approvvigionamento figura esplicitamente tra i criteri di valutazione di cui all’articolo 6 del regolamento ed è quindi rilevante per le attività di valutazione e di attenuazione del rischio svolte nel quadro dell’esercizio della dovuta diligenza.

Il senso di questo criterio è dato dal fatto che risalire al luogo di produzione del legno (paese di produzione e, se del caso, regione subnazionale e concessione di taglio) può essere più difficile in presenza di catene di approvvigionamento complesse. Qualsiasi lacuna informativa che si crea nell’arco della catena di approvvigionamento può aumentare il rischio che entri in circolo legno di provenienza illegale. Tuttavia la lunghezza della catena di approvvigionamento non andrebbe vista come l’elemento che aumenta il fattore di rischio. Quel che conta è la capacità di risalire al luogo di produzione del legno contenuto in un prodotto. Il livello di rischio aumenterà se la complessità della catena di approvvigionamento renderà difficile il processo di individuazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento UE sul legno. Dalla presenza di passaggi non identificati nella catena di approvvigionamento si può dedurre che il rischio non è trascurabile.

La complessità della catena di approvvigionamento aumenta di pari passo con la quantità di soggetti e intermediari che intervengono tra il luogo in cui è prelevato il legno e l’operatore. La complessità può aumentare anche se un prodotto contiene più specie o fonti di legno.

Al fine di valutare la complessità della catena di approvvigionamento gli operatori possono ricorrere alle seguenti domande, non vincolanti e non esaustive:

- ✓ nella catena di approvvigionamento ci sono diversi soggetti e passaggi prima dell'immissione di un determinato prodotto derivato dal legno sul mercato dell'UE?
- ✓ il legno e i prodotti da esso derivati sono stati commercializzati in più di un paese prima di essere immessi sul mercato dell'UE?
- ✓ il legno contenuto nel prodotto destinato ad essere commercializzato è composto da più specie di legno?
- ✓ il legno contenuto nel prodotto destinato ad essere commercializzato proviene da più di una fonte?

4. Chiarimento sul requisito relativo ai documenti attestanti la conformità del legno con la legislazione applicabile

Legislazione pertinente:

Regolamento UE sul legno

Articolo 2

[...]

f) “di provenienza legale”, ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;

g) “di provenienza illegale”, ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione;

h) “legislazione applicabile”, la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:

- i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,

- i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,

- il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,

- i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e

- in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.

Articolo 6

Sistemi di dovuta diligenza

(1) [...]

a) misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:

[...]

documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;

[...]

Il senso di questo obbligo è dato dal fatto che in assenza di una definizione accettata a livello internazionale del concetto di provenienza legale, per definire il concetto di provenienza illegale è opportuno fare riferimento alla legislazione del paese di produzione.

Nel'ultimo trattino dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE sul legno si specifica che rientra tra gli obblighi di dovuta diligenza la raccolta di documenti o informazioni di altro tipo attestanti

la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile nel paese di produzione. Da quanto esposto si evince che la raccolta della documentazione deve essere svolta ai fini della valutazione del rischio e che non dovrebbe essere interpretata come un requisito a se stante.

Il regolamento UE sul legno adotta un approccio flessibile indicando determinati ambiti legislativi senza specificare particolari atti legislativi, che variano da paese a paese e che possono essere soggetti a modifiche. Al fine di ottenere documenti o altre informazioni da cui si evinca la conformità con la legislazione applicabile nel paese di produzione gli operatori devono essere innanzitutto a conoscenza della legislazione di un determinato paese di produzione. A tal fine possono essere sostenuti dalle autorità competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione europea⁶ o possono avvalersi dei servizi offerti dagli organismi di controllo. Qualora gli operatori non ricorrano ai servizi degli organismi di controllo possono rivolgersi ad organizzazioni specializzate nel settore forestale in determinati paesi di produzione del legno e dei prodotti da esso derivati.

L'obbligo di reperire documenti o altre informazioni andrebbe interpretato in senso ampio, poiché nei diversi paesi vigono regimi regolamentari differenti e non tutti i paesi impongono il rilascio di una documentazione specifica. Pertanto tale obbligo dovrebbe essere interpretato in maniera da includere la documentazione ufficiale emessa dalle autorità competenti, documenti che attestino obblighi contrattuali, documenti da cui si evincono le politiche adottate da una determinata società, codici di condotta, certificati rilasciati da regimi accreditati di soggetti terzi, ecc.

La seguente tabella riporta alcuni casi concreti, che sono indicati a titolo meramente esemplificativo e non sono pertanto né vincolanti, né esaustivi.

⁶ L'UE ha concluso una serie di accordi di partenariato su base volontaria (Voluntary Partnership Agreements—VPA) con paesi terzi, in cui si descrive dettagliatamente la legislazione applicabile in tali paesi. Questi accordi possono essere d'auto agli operatori in merito alla legislazione applicabile ai prodotti che non sono inclusi nell'allegato di un determinato accordo di partenariato su base volontaria, come talvolta è il caso.

1. Documentazione relativa ai diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati	Documentazione generalmente disponibile in formato cartaceo o elettronico, ad es. documentazione di proprietà/diritti in relazione all'uso del suolo o contratto o accordi di concessione.
2. Pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname	Documentazione generalmente disponibile in formato cartaceo o elettronico, ad es. contratti, documenti bancari, documentazione IVA, ricevute ufficiali, ecc.
3. Prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname	Relazioni di verifica (<i>audit</i>) ufficiali, certificati di autorizzazione ambientale, piani di disboscamento approvati, relazioni finali sul taglio, certificati ISO; codici di condotta, Informazioni pubblicamente disponibili che attestino una supervisione legislativa rigorosa e procedure di tracciabilità e controllo del legno; documenti ufficiali emessi dalle autorità competenti di un paese di produzione, ecc.
4. Diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname	Valutazioni sull'impatto ambientale, piani di gestione ambientale, relazioni di verifica ambientale,
	Accordi di responsabilità sociale, relazioni specifiche sul regime fondiario e rivendicazioni di diritti e conflitti.
5. Aspetti commerciali e doganali, per quanto riguarda il settore forestale	Documenti generalmente disponibili in formato cartaceo o elettronici, ad esempio contratti, documenti bancari, documenti commerciali, licenze di importazione, licenze di esportazione, ricevute ufficiali per dazi all'esportazione, elenchi relativi a divieti all'esportazione, concessioni di contingenti di esportazione, ecc.

5a. Chiarimento sul campo di applicazione relativo ai prodotti – materiale da imballaggio

Legislazione pertinente:

Regolamento UE sul legno

Articolo 2

a) “legno e prodotti da esso derivati”, il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell’allegato, con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,

L’allegato del regolamento UE sul legno

[...]

- 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno.

(materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato) “

[...]

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti)

[...]

L’allegato riguarda il legno e i prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata⁷ di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e ai quali si applica il presente regolamento

Il codice SA 4819 copre: “Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili”.

- **Quando uno degli articoli succitati è immesso sul mercato come prodotto a pieno titolo e non è usato meramente come materiale da imballaggio per un altro prodotto, *rientra nel campo di applicazione del regolamento e va pertanto sottoposto all’obbligo di dovuta diligenza.***
- **Se l’imballaggio, così come classificato dai codici SA 4415 e 4819, è usato per “sostenere, proteggere o trasportare” un altro prodotto *non* rientra nel campo di applicazione del regolamento.**

In altre parole la restrizione indicata tra virgolette e riferita al codice SA 4415 nel quadro dell’allegato del

⁷ La versione più recente della nomenclatura combinata è disponibile all’indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/Result.do?direct=yes&lang=en&where=EUROVOC:005751&whereihm=EUR OVOC:Combined%20Nomenclature>

regolamento UE sul legno si applica per analogia anche al codice SA 4819.

All'interno di queste categorie c'è un'ulteriore distinzione tra gli imballaggi che si ritiene che diano al prodotto il suo "carattere essenziale" e gli imballaggi che sono appositamente concepiti e adattati per un determinato prodotto, ma che non costituiscono parte integrante di tale prodotto. La regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata⁸ chiarisce tali differenze, di cui in seguito saranno illustrati alcuni esempi. Tuttavia tali ulteriori distinzioni si applicano probabilmente solo a una piccola parte delle merci che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

Riassumendo,

rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento

- il materiale da imballaggio relativo ai codici SA 4415 o 4819 immesso sul mercato come prodotto a pieno titolo e
- i contenitori che rientrano nei codici SA 4415 o 4819 che conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale: ad es. scatole da regalo decorative,

non rientra nel campo di applicazione del regolamento

- il materiale da imballaggio contenente la merce e usato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto (con prodotti a base di legno o non a base di legno).

⁸ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:278:0011:0012:IT:PDF>

5b. Chiarimento sul campo di applicazione relativo ai “rifiuti*”/ ai prodotti “riciclati”

Legislazione pertinente:

Regolamento UE sul legno

Considerando 11

Tenendo presente che occorre incoraggiare l'impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati e che la loro inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento il legno e i prodotti da esso derivati usati che hanno completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.

Articolo 2

a) “legno e prodotti da esso derivati”, il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell'allegato, con l'eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti⁹;

Direttiva 2008/98/CE, articolo 3, paragrafo 1

“rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

Questa esenzione si applica:

ai prodotti derivati dal legno di un tipo indicato nell'allegato, prodotti con materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe scartato come rifiuto (ad esempio legno recuperato da edifici demoliti o prodotti con avanzi di legno),

Questa esenzione **non** si applica:

- a sottoprodotti che risultano da un processo di fabbricazione con materiale che non aveva ancora concluso il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stato scartato come rifiuto.

Scenari

Il legno in piccole placche o in particelle come sottoprodotto risultante dal taglio della legna rientra nel campo di applicazione del regolamento?

Sì.

Tuttavia il legno in piccole placche e altri prodotti derivati dal legno prodotti con materiale già immesso sul mercato interno non saranno soggetti ai requisiti del regolamento relativi alla “commercializzazione” (articolo 2, lettera b), del regolamento UE sul legno, ultima frase).

I mobili prodotti con legno recuperato dalla demolizione di edifici rientrerà nel campo di applicazione del regolamento?

No, il materiale usato in questi prodotti ha completato il suo ciclo di vita e sarebbe altrimenti scartato come rifiuto..

⁹ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

6. Il ruolo degli schemi verificati da parti terze nelle procedure di valutazione e attenuazione del rischio¹⁰

Legislazione pertinente:

Regolamento UE sul legno

Considerando 19

Al fine di riconoscere le buone pratiche nel settore forestale, nella procedura di valutazione dei rischi possono essere usati la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che includono la verifica della conformità con la legislazione applicabile.

Articolo 6

Sistemi di dovuta diligenza

[...]

“[...] Tali procedure [di valutazione del rischio] tengono conto [...] dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui: la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile;

Attenuazione del rischio:

“[...] procedure di valutazione del rischio [...] possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi”.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione

Articolo 4:

Valutazione e attenuazione del rischio

La certificazione o gli altri schemi verificati da parti terze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, primo trattino, e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), possono essere presi in considerazione nelle procedure di valutazione e attenuazione del rischio se soddisfano i criteri seguenti:

hanno stabilito e messo a disposizione di parti terze un sistema di requisiti pubblicamente accessibile che comprende almeno tutti i requisiti pertinenti della legislazione applicabile;

specificano che controlli adeguati, comprese visite in loco, sono effettuati periodicamente da altre parti terze, a intervalli non superiori a 12 mesi, per verificare il rispetto della legislazione applicabile;

prevedono mezzi, verificati da altre parti terze, atti a rintracciare il legno prelevato in conformità alla legislazione applicabile, e i prodotti derivati da tale legno, in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento prima che tale legno o i prodotti da esso derivati siano commercializzati;

prevedono controlli, verificati da altre parti terze, atti a garantire che il legno o i prodotti da esso derivati di origine sconosciuta o il legno o i prodotti da esso derivati che non sono stati prelevati in conformità alla legislazione applicabile non entrino nella catena di approvvigionamento.

¹⁰ Si precisa che la certificazione non conferisce lo stesso status delle licenze FLEC e CITES (sezione 10).

A. Informazioni generali

La certificazione forestale su base volontaria e gli schemi di verifica della legalità del legno sono spesso usati per soddisfare esigenze specifiche dei clienti di prodotti derivati dal legno. Solitamente contengono una norma che descrive le prassi di gestione da adottare in un'unità di gestione forestale, comprensiva di principi di massima, criteri e indicatori, disposizioni relative al controllo dell'applicazione della norma e alla concessione di certificazioni nonché una certificazione separata della "catena di custodia" che garantisca che un prodotto contenga legno o una determinata percentuale di legno, proveniente da foreste certificate.

Un organismo che non svolge un ruolo di gestore, di produttore o di commerciante, oppure ancora di cliente che richiede la certificazione esegue una valutazione e rilascia un certificato noto come certificazione verificata da terzi. Gli schemi di certificazione di norma prevedono che tali organismi terzi siano in grado di dimostrare le qualifiche in base a cui svolgono tali valutazioni sottoponendosi a un processo di accreditamento che prescrive le norme relative alle competenze di coloro che effettuano le verifiche e dei sistemi cui devono attenersi gli organismi di certificazione. L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha pubblicato delle norme che stabiliscono requisiti che riguardano sia gli organismi di certificazione, sia le prassi di valutazione. Gli schemi di verifica della legalità del legno proprietari, pur essendo spesso forniti da organismi che offrono servizi di certificazione accreditati, generalmente non richiedono alcun accreditamento.

Le norme di certificazione della gestione forestale generalmente contengono un requisito relativo al rispetto della legislazione che riguarda le unità di gestione forestale. Le norme sulla gestione dei sistemi, così come quelle nel campo dell'ambiente o della qualità, solitamente non prevedono un tale requisito e se lo prevedono questo non è verificato in maniera rigorosa in sede di valutazione.

B. Linee guida

Nel considerare se ricorrere o meno a uno schema di certificazione o a una verifica giuridica a riprova dell'origine legale del legno contenuto in un prodotto, un operatore deve appurare se lo schema prevede una norma che contempli l'intera legislazione applicabile. Ciò richiede una certa conoscenza dello schema di cui si sta avvalendo l'operatore nonché delle modalità con cui è applicato nel paese di produzione del legno. I prodotti certificati di norma sono provvisti di un'etichetta su cui è riportato il nome dell'organismo di certificazione che ha stabilito i criteri relativi al certificato e che ha determinato i requisiti per il processo di verifica. Solitamente questi organismi saranno in grado di fornire informazioni in merito alla portata della certificazione e al modo in cui è stata applicata nel paese di produzione del legno, compresi dettagli come la natura e le frequenza delle verifiche in loco.

L'operatore dovrebbe accertarsi del fatto che l'organismo terzo che ha emesso un certificato sia sufficientemente qualificato e sia in linea con lo schema di certificazione e il relativo organismo di accreditamento. Le informazioni sulla regolamentazione degli schemi generalmente sono fornite dallo stesso schema di certificazione.

Alcuni schemi consentono di emettere una certificazione nel momento in cui una determinata percentuale del legno in un prodotto corrisponde pienamente alle norme di certificazione. Questa percentuale generalmente è indicata sull'etichetta. In questi casi è importato che l'operatore si informi chiedendo se sono stati svolti dei controlli sulla parte non certificata e se tali controlli forniscono una prova adeguata del rispetto della legislazione applicabile.

La certificazione della “catena di custodia” può essere usata per comprovare che nella catena di approvvigionamento non è presente né legno di origine sconosciuta, né illegale. Ciò è generalmente finalizzato a garantire che solo legno legale possa entrare nella catena di approvvigionamento nei “punti critici di controllo” e che sia possibile tracciare un prodotto fino al precedente detentore (che a sua volta deve essere in possesso di una tale certificazione) piuttosto che risalire alla foresta di provenienza. Un prodotto con una certificazione della “catena di custodia” può contenere una combinazione di materiale certificato e altro materiale autorizzato che presenta diverse fonti. Se ricorre a una certificazione della “catena di custodia” per comprovare la legalità del legno, un operatore dovrebbe garantire che il materiale autorizzato sia in linea con la legislazione applicabile e che siano svolti controlli sufficienti per escludere la presenza di altro materiale.

Un organismo può essere in possesso di una certificazione della “catena di custodia” se dispone di sistemi in grado di distinguere la percentuale di materiale certificato dalla percentuale di materiale autorizzato e dalla percentuale di materiale non autorizzato, ma è possibile che in un dato momento non produca nessun prodotto certificato. Gli operatori che si basano sulla certificazione a titolo di garanzia e si avvalgono di un fornitore che dispone della certificazione della “catena di custodia”, devono pertanto verificare che il prodotto specifico da loro acquistato sia effettivamente certificato correttamente.

Nel processo di valutazione della credibilità di schemi verificati da parti terze gli operatori possono ricorrere al seguente elenco non esaustivo di domande:

- ✓ Sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione?
- ✓ La certificazione o altri schemi verificati da parti terze sono in linea con le norme internazionali o europee (ad es. ISO, ISEAL)?
- ✓ Sono state elaborate relazioni circostanziate su carenze o problemi relativi agli schemi verificati da parti terze nei paesi da cui sono importati il legno o i prodotti da esso derivati?
- ✓ Le parti terze che stanno svolgendo i controlli e le verifiche di cui all’articolo 4, lettere b), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione sono organismi accreditati indipendenti?

7. Valutazione periodica di un sistema di dovuta diligenza

Legislazione pertinente:

Regolamento UE sul legno

Articolo 4

Obblighi degli operatori

[...]

3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 8.

[...]

Un “sistema di dovuta diligenza” può essere descritto come un metodo documentato, testato, graduale, che include dei controlli ed è finalizzato al raggiungimento di un risultato perseguito e coerente in un processo commerciale. È importante che un operatore che applica il proprio sistema di dovuta diligenza lo sottoponga a valutazioni periodiche al fine di garantire che chi di competenza segua le dovute procedure e che sia ottenuto il risultato perseguito. Secondo le buone pratiche tale valutazione dovrebbe essere svolta a cadenza annuale.

Una valutazione può essere svolta all'interno dell'organismo (nel caso ideale da un soggetto indipendente da coloro che svolgono le procedure) o da un organismo esterno. La valutazione dovrebbe individuare i punti deboli e le carenze e il *management* dovrebbe stabilire delle scadenze per affrontare questi aspetti.

Nel caso dei sistemi di dovuta diligenza nel settore del legno, la valutazione dovrebbe, ad esempio, appurare se sono in atto procedure documentate per la raccolta e la registrazione di informazioni chiave sull'approvvigionamento di prodotti derivati dal legno da immettere sul mercato, per la valutazione del rischio che ogni componente di tale prodotto contenga legno di provenienza illegale e dovrebbe descrivere azioni da intraprendere a seconda dei diversi gradi di rischio. I sistemi dovrebbero inoltre valutare se i soggetti responsabili per ciascun passaggio delle procedure ne siano consapevoli e le applichino, e se sono previsti controlli adeguati per garantire che le procedure siano efficaci nella pratica (cioè che individuino i rischi dell'approvvigionamento di legno e che li escludano).

8. Prodotti composti

Legislazione pertinente:

Regolamento UE sul legno

Articolo 6, paragrafo 1

a) misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:

descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,

paese di produzione, e, se del caso

regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e

concessione di taglio;

[...]

Nell'ottemperare all'obbligo di "consentire l'accesso alle informazioni" per i prodotti composti o i prodotti con una componente a base di legno, l'operatore deve ottenere informazioni su tutti i materiali vergine del mix, compresi le specie, il luogo di provenienza di ciascuna componente e la legalità dell'origine di tali componenti.

Spesso è troppo difficile individuare l'origine precisa di tutte le componenti di prodotti composti derivati dal legno. Ciò vale soprattutto per i prodotti ricostituiti, come la carta, i pannelli di fibre e i pannelli di truciolato, per cui può essere complesso anche individuare le relative specie. Se le specie di legno usate per produrre il prodotto variano, l'operatore dovrà fornire un elenco di ciascuna specie di legno che può essere stata usata per produrre il prodotto derivato dal legno. Le specie dovrebbero essere elencate conformemente a nomenclature sul legno riconosciute a livello internazionale (ad es. DIN EN 13556 sulla nomenclatura dei legni usati in Europa, Nomenclature Générale des Bois Tropicaux, ATIBT (1979)").

Quando si può stabilire che una componente di un prodotto composto è già stata immessa sul mercato prima di essere incorporata nel prodotto oppure è prodotta con materiale che ha completato il suo ciclo di vita e altrimenti sarebbe stata scartata come rifiuto (cfr. la sezione 5b), per tale componente non è necessario effettuare la valutazione del rischio. Ad esempio, se un operatore produce e vende un prodotto che contiene un mix di legno in piccole placche di cui una parte proviene da prodotti derivati dal legno che sono già stati immessi sul mercato dell'UE e una parte proviene da legno vergine che l'operatore ha importato nell'UE, la valutazione del rischio è richiesta solo per la parte importata.

L'allegato II riporta alcuni esempi relativi agli approvvigionamenti degli operatori.

9. “Settore forestale”

Legislazione pertinente:

Regolamento UE sul legno

Articolo 2

[...]

h) “legislazione applicabile”, la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie: [...]

- in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.

Ciò si riferisce esclusivamente al rispetto della legislazione e delle regolamentazioni dei paesi di produzione del legno in materia di esportazione del legno e dei prodotti da esso derivati. Il requisito riguarda l'esportazione dal paese di produzione e non dal paese di esportazione nell'UE. Ad esempio, se il legno è stato esportato dal paese X al paese Y e in seguito è stato esportato nell'Unione europea, il requisito si applicherebbe all'esportazione dal paese X e non dal paese Y all'UE.

La legislazione applicabile include, tra l'altro, quanto segue:

- divieti, contingenti e altre restrizioni all'esportazione di prodotti derivati dal legno, ad esempio divieti di esportazione di ceppi non trattati o di segato grezzo;
- requisiti relativi alle licenze di esportazione per legno e prodotti derivati dal legno;
- un'eventuale autorizzazione ufficiale che consente l'esportazione di legno e di prodotti da esso derivati;
- il pagamento di tasse e dazi applicati per l'esportazione di prodotti derivati dal legno.

10. Trattamento del legno contemplato da CITES e FLEGT

Normativa pertinente

Regolamento UE sul legno

Articolo 3

Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES

Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, che hanno origine nei paesi partner di cui all'allegato I di tale regolamento e che sono conformi al predetto regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.

Il legname ottenuto dalle specie elencate nell'allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.

[...]

Il regolamento prevede che il legno e i prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT o CITES debbano soddisfare i rispettivi requisiti. Questo significa

- a) che gli operatori che commercializzano prodotti contemplati da tale documentazione non sono tenuti a sottoporli alla dovuta diligenza e devono essere meramente in grado di dimostrare tale circostanza con la valida documentazione del caso; e
- b) che le autorità competenti riterranno che tutti questi prodotti siano di provenienza legale e che non comportino nessun rischio di violare le disposizioni del regolamento che vietano l'immissione di legno illegale sul mercato.

Ciò perché i controlli sulla legalità, e pertanto di dovuta diligenza, sono stati svolti nel paese di esportazione conformemente agli accordi di partenariato su base volontaria tra tali paesi e l'Unione europea e il legno in oggetto può essere considerato sicuro dagli operatori.

Quali sono i risvolti pratici del concetto di “commercializzazione”?

I seguenti scenari illustrano situazioni in cui una società/un soggetto sarebbe considerato/a come operatore a norma del regolamento UE sul legno.

Scenario 1

Il fabbricante C acquista carta in un paese terzo extra-UE e la importa nell'UE (in un paese qualsiasi), dove usa la carta per produrre quaderni. In seguito vende i quaderni al dettagliante D in uno qualsiasi degli altri Stati membri dell'UE. I quaderni sono un prodotto contemplato dall'allegato del regolamento UE sul legno:

- il fabbricante C assume il ruolo di operatore quando importa la carta per usarla nel quadro della propria attività.

Scenario 2

Il dettagliante G acquista carta in rotoli in un paese terzo extra-UE e la importa nell'UE, dove la usa nei suoi negozi:

- il dettagliante C assume il ruolo di operatore quando importa la carta in rotoli nell'UE per usarla nel quadro della propria attività.

Scenario 3

Un fabbricante con sede nell'UE importa carta kraft patinata direttamente da un produttore di un paese terzo) e la usa per imballare prodotti successivamente venduti sul mercato UE:

- il fabbricante C assume il ruolo di operatore quando importa la carta kraft nell'UE per usarla nel quadro della propria attività. (si noti che in questo caso non è rilevante il fatto che la carta kraft sia usata solo come imballaggio poiché è importata come prodotto a pieno titolo)

[Gli scenari 4, 5 e 6 riguardano l'acquisto di legno e di prodotti da esso derivati in cui l'acquirente è un'entità dell'UE e il venditore è un'entità extra-UE. L'acquisto avviene in circostanze leggermente diverse illustrate al termine di ciascuno scenario.]

Scenario 4

Il commerciante di legno H, con sede nell'UE, compra online dei pannelli di truciolato da un fornitore con sede extra-UE. Il contratto prevede che la proprietà sia trasferita immediatamente al commerciante di legno H sebbene i pannelli di truciolato si trovino ancora al di fuori dell'UE. I pannelli di truciolato sono trasportati in uno Stato membro dell'UE e sdoganati dallo spedizioniere J, che li consegna al

commerciante di legno H. In seguito il commerciante di legno H vende i pannelli di truciolo al costruttore K:

- il commerciante di legno H assume il ruolo di operatore quando il suo agente J importa i pannelli di truciolo nell'UE ai fini della distribuzione o dell'uso nel quadro dell'attività di H. Lo spedizioniere J agisce meramente in qualità di agente, poiché trasporta merci su incarico del commerciante di legno H.

[In questo scenario il trasferimento della proprietà dall'entità extra-UE all'entità UE avviene prima che il prodotto entri fisicamente nell'UE.]

Scenario 5

Il commerciante di legno A, con sede nell'UE, compra online dei pannelli di truciolo dal fornitore L, con sede extra-UE. Il contratto prevede che la proprietà sia trasferita solamente alla consegna dei pannelli di truciolo nel cantiere del commerciante H nel Regno Unito. Lo spedizioniere J importa i pannelli nell'UE su incarico del fornitore L e li consegna nel cantiere del commerciante H:

- il commerciante di legno H assume il ruolo di operatore quando lo spedizioniere J del fornitore L importa i pannelli di truciolo nell'UE ai fini della distribuzione o dell'uso nel quadro dell'attività di H.

[In questo scenario il trasferimento della proprietà dall'entità extra-UE all'entità UE non avviene finché il prodotto non è fisicamente entrato nell'UE.]

Scenario 6:

Il fornitore L, con sede extra-UE, importa una partita di legno o di prodotti da esso derivati nell'UE e in seguito cerca un acquirente. Il commerciante di legno H acquista il legno o i prodotti da esso derivati da L una volta che la partita è fisicamente entrata nell'UE e che è stata immessa in libera pratica dalle dogane dal fornitore L, e la usa nel quadro della sua attività:

- il fornitore L assume il ruolo di operatore quando importa i prodotti all'interno dell'UE ai fini della distribuzione per mezzo della sua attività. Il commerciante di legno H assume il ruolo di commerciante.

[In questo scenario il trasferimento della proprietà dall'entità extra-UE all'entità UE non avviene finché il prodotto non è fisicamente entrato nell'UE; prima di quel momento non è stato stipulato nessun contratto]

Scenario 7

Il dettagliante M, con sede nell'UE, importa prodotti derivati dal legno nell'UE e li vende direttamente a consumatori non commerciali tramite il suo negozio:

- il dettagliante M assume il ruolo di operatore quando importa i prodotti derivati dal legno nell'UE ai fini della distribuzione per mezzo della sua attività.

Scenario 8

La società energetica E acquista legno in piccole placche direttamente da un paese terzo extra-UE e lo importa nell'UE, dove lo usa per produrre energia, che in seguito vende a una rete nazionale di distribuzione di uno Stato membro dell'UE. Sebbene il legno in piccole placche rientri nel campo di applicazione del regolamento UE sul legno, il prodotto finale, ossia l'energia, non è contemplato da tali disposizioni:

- la società energetica E assume il ruolo di operatore quando importa il legno in piccole placche nell'UE per usarlo nel quadro della sua attività.

Scenario 9

Il commerciante di legno F acquista legno in piccole placche direttamente da un paese terzo extra-UE e lo importa nell'UE, dove lo vende alla società energetica E. La società energetica E usa questo legno in piccole placche nell'UE per produrre energia, che in seguito vende a una rete nazionale di distribuzione di uno Stato membro:

- il commerciante di legno F assume il ruolo di operatore quando importa il legno in piccole placche nell'UE ai fini della distribuzione per mezzo della sua attività.

[Gli scenari 10 e 10bis evidenziano il fatto che gli alberi non abbattuti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento. A seconda del livello di precisione degli accordi contrattuali, un "operatore" può essere sia il proprietario della foresta, sia la società che ha il diritto di prelievo del legno ai fini della distribuzione o dell'uso per mezzo della propria attività]

Scenario 10

Il proprietario della foresta Z taglia alberi sul proprio terreno e vende il legno a clienti o lo lavora nella sua segheria:

- il proprietario della foresta Z assume il ruolo di operatore quando preleva il legno ai fini della distribuzione o dell'uso per mezzo della sua attività.

Scenario 10 bis

Il proprietario della foresta Z vende alla società A i diritti di prelievo sugli alberi da legname nel terreno di proprietà di Z ai fini della distribuzione o dell'uso per mezzo dell'attività di A:

- la società A assume il ruolo di operatore quando preleva il legno ai fini della distribuzione per mezzo della sua attività.

Allegato II

Esempi di informazioni su prodotti composti

Tipo di prodotto	Arredamenti da cucina in kit					Commercializzazione possibile?
Periodo	Aprile 2011-dicembre 2012					
Volume	3200 unità					
Componente	Descrizione	Specie	Paese/regione di produzione	Concessione di taglio	Prova di legalità	
Interno	Pannelli di fibre di densità media	Conifere miste: in particolare <i>Pinus sylvestica</i> , abete rosso (<i>Picea abies</i>),	Più di uno Stato membro UE	Più di una	Già commercializzato – non richiesta	Non applicabile
			Paesi terzi emergenti boreali	Più di una	Verifiche di legalità interne e tracciabilità	Sì (se convinzione legittima)
Esterno	Rivestimento in carta con disegno in simil-legno importato da extra-UE	Sconosciuta	Sconosciuto	Sconosciuta	Nessuna	No

Tipo di prodotto	Mobili da ufficio completamente smontati					Commercializzazione possibile?
Periodo	Gennaio 2011-giugno 2011					
Volume	1500 unità					
Componente	Descrizione	Specie	Paese/regione di produzione	Concessione di taglio	Prova di legalità	
Interno	Pannelli truciolari	Sitka spruce	Stato membro UE	Più di una	Già commercializzato – non richiesta	Non applicabile
Esterno e retro	Impiallacciatura di 0,5 mm	Betulla europea(<i>Fagus sylvatica</i>)	Stato membro UE	Proprietari della foresta privati	Già commercializzato – non richiesta	Non applicabile

Tipo di prodotto:	Legno in piccolo placche					Commercializzazione possibile?
Periodo:	Gennaio 2012- dicembre 2012					
Volume	10 000 tonnellate					
Componente	Descrizione	Specie	Paese/regione di produzione	Concessione di taglio	Prova di legalità	Non applicabile
	Residui di segheria/residui di alberi	Combinazione di abete, pino e betulla	Stato membro UE	Più di un proprietario della foresta	Visionati i piani di rigenerazione dei proprietari	

	acquistati non tagliati dai proprietari della foresta					
	Residui di segheria/residui di tronchi acquistati sul ciglio della strada	Combinazione di abete, pino e betulla	Stato membro UE	Più di un proprietario della foresta	Già commercializzato – non richiesta	Non applicabile

Tipo di prodotto:	Carta da lettere (90 g/m ²) dall'Indonesia					Commercializzazione possibile?
Periodo:	Aprile 2012-Marzo 2013					
Volume	1 200 tonnellate					
Componente	Descrizione	Specie	Paese/regione di produzione	Concessione di taglio	Prova di legalità	
	Pasta a fibre corte	<i>Acacia mangium</i>	Paese terzo tropicale in via di sviluppo, zona specificata	Concessione forestale di produzione industriale XXX	Certificato di legalità	Sì (se convinzione legittima)
	Pasta a fibre corte	Combinazione di legno duro tropicale	Paese terzo tropicale in via di sviluppo, zona specificata	Disboscamento di foreste secondarie per piantagioni da legno da pasta e olio di palma	Non fornita	No
	Pasta a fibre lunghe	<i>Pinus radiata</i>	Paese terzo dal clima temperato	Piantagioni forestali	Certificazione della catena di custodia	Sì (se convinzione legittima)

Tipo di prodotto:	Legno compensato da 12 mm					Commercializzazione possibile?
Periodo:	Aprile 2012-Marzo 2013					
Volume	8500 m³					
Componente	Descrizione	Specie	Paese/regione di produzione	Concessione e di taglio	Prova di legalità	
Fronte e retro	Impiallacciatura	Bitangor (<i>Callophyllum</i> sp.)	Paese terzo tropicale in via di sviluppo, zona specificata	Concessione YYY	Certificato di esportazione e governativo	Sì (se convinzione legittima)
Interno	Impiallacciatura	Poplar (<i>Populus</i> sp.)	Paese terzo emergente dal clima temperato	Foresta rurale, non specificata	Non fornito	No

Tipo di prodotto:	Cartellone patinato dalla China					Commercializzazione possibile?
Periodo:						
Volume	500 tonnellate					
Componente	Descrizione	Specie	Paese/regione di produzione	Concessione di taglio	Prova di legalità	
	Pasta kraft sbiancata di legni resinosi dell'emisfero nord (NBKP)	Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>), abete di Douglas,(<i>Pseudotsuga menziesii</i>) Cedro rosso del Pacifico (<i>Thuja plicata</i>), abete del Canada (<i>Picea glauca</i>), <i>Pinus contorta</i>	Paese terzo boreale	Concessione forestale di produzione industriale	Classificato come “non controverso” negli orientamenti della certificazione	Sì (se convinzione legittima)
	Pasta kraft sbiancata di legno duro (LBKP)	Poplar (<i>Populus spp.</i>)	Paese terzo boreale	Concessione forestale di produzione industriale	Classificato come “non controverso” negli orientamenti della certificazione	Sì (se convinzione legittima)
	Pasta meccanica	Poplar (<i>Populus tremuloides</i> , <i>Populus balsamifera</i>), <i>Picea glauca</i> , Pino di banks (<i>Pinus banksiana</i>)	Paese terzo boreale	Più di un proprietario della foresta	Non controverso Certificato di legalità	Sì (se convinzione legittima)

³ GU L 177 del 7.7.2012, pag. 16.